

STATUTO

**INNOVATION EUROPE
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATINA LT LARGO CAVALLI 1

Numero REA: LT - 199133

Codice fiscale: 02784370591

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-12-2016 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" alla racc.29.249	
	STATUTO	
	DI SOCIETA' COOPERATIVA	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA	
	ART. 1 = DENOMINAZIONE	
	E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente	
	denominata:	
	" INNOVATION EUROPE Cooperativa Sociale ONLUS"	
	Alla società cooperativa si applicano, ai sensi del-	
	l'art.2519, secondo comma, c.c., nel rispetto dei limiti ivi	
	fissati, le disposizioni previste dal Titolo VI, libro V, del	
	c.c., le leggi speciali in materia e per quanto non previsto	
	dalle disposizioni richiamate, le disposizioni sulla società	
	a responsabilità limitata, in quanto compatibili.	
	ART. 2 = SEDE	
	La società ha sede in Latina.	
	Il trasferimento dell'indirizzo, nell'ambito del territorio	
	ove è ubicata la sede, è di competenza dell'organo ammini-	
	strativo.	
	Con decisione dell'organo amministrativo potranno essere i-	
	stituite o, eventualmente, sopprese sedi secondarie sia in	
	Italia sia all'estero.	
	ART. 3 = SCOPO	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	

	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,	
	soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti so-	
	cialmente svantaggiati ed alle comunità in generale mediante	
	l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a dispo-	
	sizione.	
	Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla	
	legge n.381/91 art. 1 lett. "a", ispirandosi ai principi di	
	solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di	
	impresa dei servizi socio sanitari, culturali, educativi, am-	
	bientali e turistici di promozione del territorio di cui ap-	
	presso.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio	
	di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione	
	della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la	
	parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ri-	
	partizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti interni che determinino i	
	criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti saranno predisposti dall'Organo amministra-	
	tivo applicando i principi che informano il presente statuto	
	ed i regolamenti statutari eventualmente emanati ai sensi	

	dell'art. 42.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	La Cooperativa aderirà ad organismi di secondo grado su de-	
	terminazione dell'Organo Amministrativo.	
	ART. 4 = OGGETTO	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori, ha per oggetto lo svolgimento delle seguen-	
	ti attività:	
	a) servizi di carattere socio-sanitario, assistenziale, edu-	
	cativo, integrativo e riabilitativo a favore di cittadini o	
	comunque di persone in condizioni di svantaggio sociale o a	
	rischio di emarginazione;	
	b) gestione e realizzazione di servizi socio assistenziali,	
	socio-sanitari e di assistenza domiciliare integrata (ADI),	
	in generale per la cura l'assistenza ed il supporto della	
	persona in ambito domiciliare, oltre che ambulatoriale e re-	
	sidenziale presso strutture sanitarie pubbliche e private;	
	c) servizi di orientamento, consulenza, informazione e soste-	
	gno in particolare a favore dei soggetti deboli e dei nuclei	
	famigliari comprendenti soggetti esposti a rischi sociali e	
	sanitari, in particolare nei confronti delle tossico dipen-	
	denze, dell'alcolismo, dei disturbi alimentari e delle malat-	
	tie psichiatriche;	
	d) servizi di ricerca, progettazione, formazione, riqualifi-	

	cazione ed aggiornamento nell'ambito delle attività socio-sa-	
	nitarie socio assistenziali ed educative;	
	e) servizi di prevenzione e promozione sociale del territorio	
	locale;	
	f) servizi di carattere accessorio alle attività socio-sani-	
	tarie ed educative svolte nelle strutture residenziali, se-	
	mi-residenziali, centri diurni, nelle scuole pubbliche e/o	
	private, centri di prima accoglienza, appartamenti polifun-	
	zionali;	
	g) servizi di trasporto ed accompagnamento delle persone por-	
	tatrici di handicap fisico e psichico, delle persone anziane,	
	dei minori;	
	h) servizi di sostegno durante i soggiorni climatici e di va-	
	canza per soggetti in difficoltà o per Enti ed organizzazioni	
	operanti nei settori socio-sanitari, di promozione ed orga-	
	nizzazione del tempo libero, di accompagnamento e guida turi-	
	stica;	
	i) servizi di segretariato sociale per soggetti privati in	
	difficoltà o per Enti ed organizzazioni operanti nei settori	
	socio-sanitari e socio assistenziali ed informazioni sulle	
	previdenze legislative esistenti;	
	l) servizi di consulenza finalizzati allo sviluppo delle at-	
	tività delle cooperative sociali, definite ai sensi dell'art.	
	1, comma 1), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive	
	modificazioni ed integrazioni.	

	La Cooperativa potrà svolgere attività di cooperazione inter-	
	nazionale allo sviluppo per attività della stessa natura di	
	quelle sopra indicate.	
	La società potrà inoltre usufruire di tutti i contributi ed	
	agevolazioni messi a disposizione dallo Stato, Regioni, Pro-	
	vincie e Comuni, nonché da privati e dalla Comunità Europea.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali e delle proprie fi-	
	nalità di cooperativa sociale, tra l'altro, potrà con carat-	
	tere meramente funzionale e, perciò, assolutamente non in via	
	prevalente, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel ri-	
	spetto dei divieti e dei principi portati dalla legge n.	
	197/91 e dai d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e 24 febbraio	
	1998 n. 58:	
	- esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobi-	
	liari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il rag-	
	giungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di ga-	
	ranzie reali e personali a favore di terzi, nonché assumere e	
	cedere partecipazioni in imprese, enti o società (sia costi-	
	tuite, sia costituende) aventi scopo analogo od affine al	
	proprio.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è	
	altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo	
	contingenti opportunità - la propria attività con quella de-	
	gli Enti pubblici e privati territoriali e degli altri enti	
	cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi, società mi-	

	ste ed alle altre forme organizzative frutto dell'associazio-	
	nismo cooperativo. In particolare, la cooperativa potrà sti-	
	pulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi	
	paritetici, ai sensi dell'art.2545-septies, con la preventiva	
	autorizzazione da parte dell'assemblea.	
	La Cooperativa potrà avvalersi dell'opera di obiettori di co-	
	scienza che prestano servizio civile sostitutivo al servizio	
	militare, a norma delle vigenti leggi.	
	La cooperativa, per il raggiungimento dello scopo sociale,	
	potrà altresì concorrere a pubblici appalti e potrà stipulare	
	convenzioni con Enti pubblici e privati.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	ART. 5 = DURATA	
	La società ha durata fino al 31 dicembre 2050.	
	Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente median-	
	te deliberazione dell'assemblea.	
	TITOLO II	
	SOCI	
	ART. 6 = PARITA' DI TRATTAMENTO	
	Nei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio	
	della parità di trattamento.	

	ART. 7 = NUMERO DEI SOCI - SOCI LAVORATORI	
	Il numero dei soci è variabile e comunque non inferiore a no-	
	ve.	
	Quando i soci sono tutte persone fisiche, il numero dei soci	
	non è inferiore a tre.	
	Ai soci lavoratori si applica la disciplina di cui alla l.3	
	aprile 2001, n .142.	
	I soci instaurano con la società cooperativa un rapporto di	
	lavoro subordinato, nelle diverse forme previste dalla legge,	
	o autonomo, ivi compreso il rapporto di collaborazione coor-	
	dinata non occasionale, ovvero qualsiasi altro rapporto con-	
	sentito dalla legislazione in materia.	
	I soci lavoratori:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio, ai risultati economici alle decisioni	
	sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro da svolgere.	

	La prestazione di lavoro del socio, anche portatore di handi-	
	cap, e il suo trattamento economico sono disciplinati dalla	
	legge, dal presente statuto e dal regolamento interno di cui	
	al successivo art. 42.	
	Possono essere soci coloro che non avendo interessi in con-	
	trasto con quelli della cooperativa, intendano perseguire gli	
	scopi partecipativi alle attività sociali.	
	Possono essere soci della cooperativa le persone fisiche ap-	
	partenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori	
	b) soci volontari	
	c) soci speciali	
	I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della pro-	
	pria attività lavorativa, continuità di occupazione e le mi-	
	gliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche a-	
	venti capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano	
	maturare una capacità professionale nei settori di cui al-	
	l'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità ef-	
	fettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono par-	
	tecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attiva-	
	mente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	

	to di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di	
	collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsia-	
	si altra forma consenta dalla legislazione italiana.	
	La prestazione di lavoro del socio e il relativo trattamento	
	economico sono disciplinati dal regolamento di cui al succes-	
	sivo art. 42.	
	Possono entrare a far parte della cooperativa soci volontari,	
	che prestino la loro attività gratuitamente.	
	I soci, volontari sono iscritti in un'apposita sezione, del	
	libro soci e il loro numero non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	In particolare, ai soci volontari può essere corrisposto sol-	
	tanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e do-	
	cumentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperati-	
	va sociale per la totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con le	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non so-	
	stitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori pro-	
	fessionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Ogni socio è iscritto in un apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindica-	
	te.	

	Possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizio-	
	ni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli	
	scopi sociali.	
	Possono essere altresì soci nei limiti stabiliti dalla legge,	
	le persone giuridiche pubbliche o private, negli statuti del-	
	le quali sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle	
	attività delle cooperative sociali.	
	L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inseri-	
	mento nell'impresa.	
	L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed econo-	
	mici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo	
	della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. nel rispetto del limite massimo di legge e del principio	
	di parità del trattamento la durata del periodo di inserimen-	
	to del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della coopera-	
	tiva;	

	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione, in misura non superiore al 50% per	
	cento di quello previsto per i soci ordinari, ma nel rispetto	
	del limite minimo stabilito dalla legge.	
	Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavora-	
	tori può essere erogato il ristorno, previsto dal presente	
	statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in rela-	
	zione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai	
	soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni	
	nelle forme di aumento della quota sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci. Alla data di scadenza del periodo di inseri-	
	mento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che	
	spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come	
	previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività	
	economica della cooperativa, finalizzati al proprio inseri-	
	mento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consi-	
	glio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammis-	
	sione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo	
	le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 10.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti impegni, l'Organo	

	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	
	lità previste dall'art. 12.	
	ART. 8 = TRATTAMENTO ECONOMICO	
	La società corrisponde ai soci lavoratori un trattamento eco-	
	nomico complessivo determinato in proporzione alla quantità e	
	qualità delle ore di lavoro prestato, e conforme all'art 3.	
	l. 3 aprile 2001, n. 142, secondo quanto specificato nel re-	
	golamento di cui al successivo art.42.	
	ART. 9 = REQUISITI E INTERESSI DEI SOCI	
	Possono essere soci solo persone fisiche munite delle cono-	
	scenze tecniche o professionali, comunque acquisite, necessa-	
	rie per l'esercizio delle attività previste all'art. 3 del	
	presente statuto ovvero delle conoscenze necessarie per esse-	
	re iscritti nella categoria speciale dei soci in formazione	
	di cui al successivo all'art 10.	
	L'organo amministrativo adotta con la procedura di cui al	
	successivo art. 43 un regolamento al fine di specificare tali	
	conoscenze.	
	E' consentita anche l'assunzione della qualità di soci da	
	parte di elementi amministrativi nel numero strettamente ne-	
	cessario alle esigenze della società.	
	I soci perseguono nell'ambito della cooperativa gli interessi	
	di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'a-	
	zienda alla quale prestano la loro attività di lavoro, conti-	

	nuità di occupazione lavorativa e di raggiungere migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali.	
	ART. 10 = AMMISSIONE DI NUOVI SOCI - SOCI IN FORMAZIONE	
	L'aspirante socio deve presentare all'Organo amministrativo	
	domanda scritta, fornendo la prova dei requisiti necessari,	
	anche sottoponendosi a prove tecniche - attitudinali secondo	
	le modalità predeterminate dall'Organo amministrativo, even-	
	tualmente allegando i documenti idonei a comprovare il pos-	
	sesso dei requisiti necessari.	
	La domanda deve contenere:	
	a) l'indicazione del nome, del cognome, del luogo e della da-	
	ta di nascita, codice fiscale, del domicilio e della cittadi-	
	nanza;	
	b) la dichiarazione di conoscere ed accettare lo statuto so-	
	ciale e i regolamenti;	
	c) l'impegno ad osservare tutte le disposizioni che regolano	
	il rapporto sociale;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della even-	
	tuale capacità professionale maturata nei settori nei quali	
	opera la cooperativa, delle specifiche competenze possedute	
	nonché del tipo e delle condizioni del nuovo rapporto di la-	
	voro che si intende instaurare;	
	e) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazio-	
	ni di cui all'art. 8 del presente statuto;	
	f) l'ammontare delle quote che intendono sottoscrivere.	

	L'Organo amministrativo comunica all'aspirante la propria de-	
	libera entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Lo	
	svolgimento di eventuali prove tecnico - attitudinali deve	
	essere fissato dall'Organo amministrativo con le modalità ne-	
	cessarie affinché sia rispettato il suddetto termine.	
	In caso di ammissione, la delibera è tempestivamente annotata	
	nel libro dei soci dall'Organo amministrativo.	
	La deliberazione deve essere motivata con riferimento allo	
	scopo mutualistico, all'attività economica svolta, ai requi-	
	siti ed agli interessi dell'aspirante socio e, in caso di di-	
	niego, è comunicata integralmente all'interessato nel rispet-	
	to del suddetto termine. In tal caso, chi l'ha proposta può,	
	entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	
	dere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.	
	Il nuovo socio è tenuto ai versamenti di cui all'art.	
	2528, secondo comma, c.c.	
	L'Organo amministrativo può ammettere a partecipare alla so-	
	cietà persone fisiche le quali, pur non possedendo le cono-	
	scenze tecniche necessarie per l'esercizio dell'attività pre-	
	vista all'art. 9 del presente statuto, intendano compiere un	
	periodo di formazione al fine di conseguire tali conoscenze a	
	pena di esclusione dalla società.	
	I soci in formazione non potranno superare un terzo del nume-	
	ro totale dei soci.	
	In ogni caso l'organo amministrativo provvede all'atto del-	

	l'ammissione a determinare la durata del periodo di formazio-	
	ne e le attività didattiche necessarie in relazione alle spe-	
	cifiche attitudini del socio ed alle capacità professionali	
	già acquisite.	
	La durata massima del periodo di formazione è di cinque anni	
	dal momento dell'ammissione.	
	Durante tale periodo il socio ha diritto a percepire soltanto	
	la metà dell'utile spettante ai soci ordinari e, oltre a pre-	
	stare la sua attività lavorativa, ha il dovere di partecipare	
	alle attività didattiche necessarie per una completa forma-	
	zione.	
	L'Organo amministrativo vigila sull'osservanza da parte dei	
	soci dei doveri inerenti la formazione.	
	ART. 11 = DIRITTO DI RECESSO	
	Il socio può esercitare il recesso nei casi in cui tale di-	
	ritto è previsto dalla legge; può altresì recedere liberamen-	
	te con un preavviso di sei mesi, quando non intende prosegui-	
	re il rapporto sociale.	
	Può altresì recedere il socio assente o dissenziente in caso	
	di modifiche della clausola compromissoria di cui al succes-	
	sivo art.45.	
	In caso di recesso conseguente alla modifica della clausola	
	compromissoria di cui sopra, il recesso è esercitato entro i	
	successivi novanta giorni.	
	Nei casi di recesso previsti dalla legge, l'organo ammini-	

	strativo è obbligato a comunicare al socio, mediante avviso a	
	mezzo raccomandata a.r. da spedirsi al domicilio risultante	
	dal libro soci o, ove non risulti, alla residenza anagrafica,	
	il fatto che può legittimare il recesso entro sette giorni	
	dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.	
	Il diritto di recesso è esercitato entro il termine di trenta	
	giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Decorso	
	tale termine, il socio decade dal diritto di recesso.	
	Nei casi previsti dalla legge è fatta salva la facoltà per il	
	socio di esercitare il diritto di recesso anche prima di ri-	
	cevere la comunicazione del fatto che lo legittima.	
	Non è ammesso il recesso parziale.	
	Per quanto non previsto nel presente articolo, l'esercizio	
	del diritto ed i suoi effetti per il rapporto sociale e per i	
	rapporti mutualistici, anche in caso di recesso per libera	
	determinazione del socio, sono regolati dalla legge.	
	ART. 12 = ESCLUSIONE E MORTE DEL SOCIO	
	Il socio può essere escluso nei casi previsti dalla legge.	
	Inoltre, il socio può essere escluso quando:	
	a) è stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di	
	licenziamento per giustificato motivo oggettivo, anche nel-	
	l'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai	
	fini dell'erogazione di contributi pubblici a sostegno del	
	reddito dei lavoratori;	
	b) è stato adottato nei suoi confronti nell'esecuzione del	

	rapporto di lavoro subordinato un provvedimento di licenzia-	
	mento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustifica-	
	to motivo soggettivo ovvero quando il rapporto di lavoro non	
	subordinato è stato risolto dalla cooperativa per inadempi-	
	mento imputabile al socio;	
	c) durante la formazione non siano state conseguite, entro il	
	termine della stessa, le conoscenze tecniche necessarie per	
	l'esercizio dell'attività, previste nell'oggetto sociale ov-	
	vero durante tale periodo vi siano state rilevanti assenze	
	dalle attività didattiche.	
	L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo.	
	Al di fuori dei casi previsti dalle lettere a) e b) del pre-	
	cedente secondo comma, salva diversa motivata decisione del-	
	l'organo amministrativo, alla deliberazione di esclusione del	
	socio lavoratore consegue la risoluzione del rapporto di la-	
	voro instaurato.	
	Per quanto non previsto nel presente articolo, il procedimen-	
	to di esclusione, i suoi effetti e l'eventuale opposizione	
	del socio SORO regolati dalla legge.	
	In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari, in pos-	
	sesse dei requisiti per l'ammissione alla società cooperati-	
	va, hanno facoltà di subentrare nella partecipazione del so-	
	cio deceduto.	
	In tal caso entro sei mesi dall'accettazione dell'eredità o	
	dal conseguimento del legato, gli stessi dovranno presentare	

	domanda di ammissione secondo quanto prevede il precedente	
	art. 10.	
	In ogni caso di mancato subentro, gli eredi o i legatari han-	
	no diritto alla liquidazione della quota secondo quanto pre-	
	visto al successivo articolo.	
	Ai fini dell'ammissione ovvero della liquidazione della quota	
	gli eredi e i legatari dovranno presentare atto di notorietà	
	o altra documentazione comprovante la loro qualità secondo	
	quanto definito dall'organo amministrativo.	
	ART. 13 = LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	In ogni caso di scioglimento del rapporto sociale limitata-	
	mente ad un socio, la cooperativa provvederà alla liquidazio-	
	ne della quota ai sensi dell'art. 2535, c.c.	
	E' esclusa, comunque in sede di liquidazione, la ripartizione	
	di utili e riserve ai sensi del successivo art. 20.	
	E' in facoltà dell'organo amministrativi dilazionare la li-	
	quidazione della frazione di quota assegnata ai sensi del-	
	l'art. 2545 quinquies, c.c., in più rate maggiorate degli in-	
	teressi legali, nel termine massimo di cinque anni.	
	ART. 14 = TRASFERIMENTO DELLA QUOTA - ACQUISTO DI QUOTA	
	Le quote sociali sono nominative e non possono essere trasfe-	
	rite, né essere sottoposte a pegno o ad altri vincoli se non	
	con l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Le quote sono divisibili in caso di trasferimento a qualsiasi	
	titolo, fatto salvo il limite minimo fissato dall'art. 15 del	

	presente statuto.	
	L'organo amministrativo è autorizzato all'acquisto delle pro-	
	prie quote qualora ricorrano le condizioni e nei limiti di	
	cui all'art.2529 c.c., a tal fine l'organo amministrativo ve-	
	rifica che non vengano superati i limiti di cui al successivo	
	art.15 e, in caso di ammissione di nuovi soci, che sussistano	
	i requisiti.	
	In caso di morte del socio gli eredi o i legatari, quando non	
	è possibile la divisione della quota, devono nominare un rap-	
	presentante comune.	
	TITOLO III	
	CAPITALE SOCIALE - RISERVE E STRUMENTI FINANZIARI	
	ART. 15 = CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale è variabile ed è ripartito in quote cia-	
	scuna del valore non inferiore a Euro 25,00 (venticinque vir-	
	gola zero zero) e non superiore al limite massimo determinato	
	dalle leggi vigenti in materia.	
	Nessun socio può avere una quota superiore ai limiti massimi	
	fissati dalla legge.	
	Tali limiti possono essere superati in caso di ripartizione	
	dei ristorni, mediante aumento proporzionale delle quote.	
	Ai sensi dell'art. 7, l. 31 gennaio 1992, n. 59, la società	
	può destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento	
	gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato mediante	
	rivalutazione della quota anche superando i limiti di cui al-	

	l'art. 3 della stessa legge.	
	ART. 16 = RISERVE	
	E' vietata la distribuzione delle riserve tra i soci.	
	ART. 17 = STRUMENTI FINANZIARI	
	La società con delibera dell'assemblea straordinaria può e-	
	mettere gli strumenti di cui all'art.2526, c.c., privi di di-	
	ritti amministrativi e forniti soltanto di diritti patrimo-	
	niali da offrire in sottoscrizione solo ad investitori quali-	
	ficati, secondo quanto sarà deliberato dall'assemblea all'at-	
	to dell'emissione.	
	La delibera disciplina:	
	1) il procedimento di emissione da parte dell'organo ammini-	
	strativo;	
	2) le modalità dell'esercizio dei diritti patrimoniali attri-	
	buiti.	
	In caso di successivo trasferimento di tali strumenti, la lo-	
	ro remunerazione, se detenuti da soci, laddove ciò sia con-	
	sentito dalla legge, non potrà essere superiore al limite di	
	cui all'art. 2514, primo comma, lett. b), c.c.	
	TITOLO IV	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI - RISTORNI	
	ART. 18 = ESERCIZIO SOCIALE	
	L'esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	ART. 19 = BILANCIO	

	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	redige il bilancio, osservati in particolare gli art. 2513,	
	2545 e 2545 sexies, c.c.	
	Il bilancio è presentato ai soci per l'approvazione entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, sal-	
	va la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'art. 2364, secondo comma, c.c.	
	ART. 20 = RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E CONTRIBUZIONE AI FONDI	
	MUTUALISTICI	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questa destinata almeno il trenta per cento degli u-	
	tili netti annuali.	
	Accantonata la quota destinata a riserva legale, un'altra quo-	
	ta degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.	
	Devono altresì essere eseguiti gli accantonamenti obbligato-	
	riamente previsti da tutte le disposizioni di legge in mate-	
	ria di cooperazione.	
	E' vietata la distribuzione di utili in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato.	
	L'utile, che non è accantonato, né destinato o distribuito ai	
	sensi dei comma precedenti, e che non è utilizzato per l'au-	

	mento gratuito del capitale sociale, ai sensi del precedente	
	art.15, è destinato a riserva.	
	Tale riserva è indivisibile e non può essere ripartita tra i	
	soci sia finehè dura la società sia in caso di scioglimento,	
	art. 2545 ter, c.c.	
	ART. 21 = RISTORNI	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio di eserci-	
	zio delibera nei limiti di legge su proposta dell'organo am-	
	ministrativo, sulla distribuzione dei ristorni risultanti	
	dalla gestione mutualistica e ne stabilisce le modalità.	
	La ripartizione dei ristorni ha luogo in misura proporzionale	
	alla durata delle prestazioni lavorative dei soci, alle loro	
	mansioni ed all'anzianità, come meglio specificato nel rego-	
	lamento di cui al successivo art.42.	
	TITOLO V	
	DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA	
	ART. 22 = DECISIONI DEI SOCI	
	Fatti salvi i casi nei quali la legge prescrive che sia adot-	
	tata una deliberazione assembleare, i soci decidono sulle ma-	
	terie riservate alla loro competenza dalla legge o dal pre-	
	sente statuto o, comunque, sottoposti alla loro approvazione	
	da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino	
	almeno un terzo dei soci, mediante consultazione scritta, con	
	il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno	
	la metà più uno dei voti spettanti ai soci che ne hanno di-	

	ritto, se la legge o il presente statuto non richiedono in	
	relazione al suo oggetto una maggioranza più elevata, ovvero	
	mediante consenso espresso per iscritto dalla maggioranza co-	
	me sopra determinata, purchè dai documenti da essi sotto-	
	scritti risultino con chiarezza il consenso alla decisione,	
	l'oggetto e la motivazione e sia assicurato il diritto di	
	partecipare alla formazione della volontà sociale con un'ade-	
	guata informazione.	
	Le modifiche della clausola compromissoria di cui all'art. 45	
	del presente statuto devono essere approvate da tanti soci	
	che rappresentano almeno i 2/3 dei voti fatto salvo il dirit-	
	to di recesso del socio assente o dissenziente.	
	Quando la decisione è adottata mediante consultazione scritta	
	o consenso espresso per iscritto, il collegio sindacale, se	
	nominato, viene informato dell'inizio del procedimento ed ha	
	sempre facoltà di esprimere le proprie osservazioni. A tal	
	fine prende visione di tutti gli atti presso la sede sociale.	
	L'organo amministrativo trascrive senza indugio la decisione	
	nel libro relativo, indicando la data in cui essa si è forma-	
	ta, l'identità dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti e	
	le eventuali dichiarazioni dei soci e facendo in ogni caso	
	risultare la motivazione dell'astensione o del dissenso.	
	Tutti i documenti del procedimento per la formazione della	
	decisione mediante consultazione scritta o consenso per i-	
	scritto sono conservati agli atti della società.	

	ART. 23 = PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DECISIONI MEDIAN-	
	TE CONSULTAZIONE SCRITTA	
	Il procedimento di consultazione scritta inizia con la reda-	
	zione per iscritto da parte dell'organo amministrativo o di	
	ciascun socio del progetto di decisione depositato presso la	
	sede sociale e trasmesso a tutti i soci a mezzo raccomandata	
	a.r. o con altro mezzo idoneo a fornire prova scritta del-	
	l'avvenuta comunicazione.	
	Ciascun socio esprime la propria volontà per iscritto, formu-	
	lando sullo stesso argomento anche un diverso progetto di de-	
	cisione. Quest'ultima facoltà spetta pure all'organo ammini-	
	strativo. L'assenso, il dissenso, l'astensione ovvero il di-	
	verso progetto sono depositati e trasmessi come sopra nel	
	termine, comunque non inferiore a quindici giorni dal ricevi-	
	mento, fissato nella comunicazione. Il socio che si astiene o	
	dissente ha facoltà di specificarne contestualmente la moti-	
	vazione per iscritto.	
	Trascorso tale termine senza che il socio abbia depositato e	
	trasmesso alcuna comunicazione, si intende che egli abbia e-	
	spresso dissenso.	
	L'organo amministrativo provvede alla trasmissione dei sud-	
	detti documenti agli effetti di quanto previsto nei preceden-	
	ti commi, qualora un socio lo richieda, contestualmente al	
	deposito presso la sede sociale. La decisione, assicurando la	
	costante consultazione di tutti i soci con le modalità di cui	

	sopra, si forma quando viene approvata con la maggioranza di	
	cui al precedente articolo la proposta iniziale od altra che	
	sia stata successivamente formulata nel corso della procedura.	
	L'organo amministrativo ha sempre facoltà di esprimere le	
	proprie osservazioni in merito alle proposte in esame.	
	ART. 24 = PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DECISIONI MEDIAN-	
	TE CONSENSO SCRITTO DEI SOCI	
	La decisione dei soci si forma mediante consenso espresso per	
	iscritto quando il documento è sottoscritto da tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza di cui al precedente art. 22.	
	Il documento da sottoscrivere, redatto ad iniziativa di uno	
	dei soci o dell'organo amministrativo, è depositato presso la	
	sede sociale od altrove, purchè nel territorio del comune ove	
	ha sede la società, con avviso a tutti i soci a mezzo racco-	
	mandata a. r., od altro mezzo idoneo a fornire prova scritta	
	dell'avvenuta comunicazione, affinché possano prenderne vi-	
	sione e sottoscriverlo nel luogo dell'avvenuto deposito nei	
	giorni e nelle ore specificati nello stesso avviso.	
	Ciascun socio ha facoltà di far constare per iscritto l'a-	
	stensione o il dissenso, indicandone la motivazione. In man-	
	canza, il socio che non sottoscrive è computato tra coloro	
	che hanno negato il consenso.	
	ART. 25 = FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale,	
	purchè nel territorio dello Stato o nel territorio di altro	

	Stato membro dell'Unione Europea, a cura dell'organo ammini-	
	strativo a mezzo avviso inviato con lettera raccomandata a.r.	
	spedita a ciascun socio nel domicilio risultante dal libro	
	dei soci o, in mancanza, nel luogo di residenza anagrafica,	
	almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o a	
	mezzo fax inviato almeno cinque giorni prima al numero tele-	
	fonico risultante dal libro dei soci, se comunicato, o a mez-	
	zo posta elettronica almeno nove giorni prima all'indirizzo	
	risultante dal suddetto libro, se comunicato.	
	L'avviso è altresì inviato ai sindaci, se nominati.	
	Gli avvisi di riscossione, i rapporti della trasmissione via	
	fax e il messaggio di conferma del ricevimento per posta e-	
	lettronica, trasmesso dal socio con lo stesso mezzo, sono	
	conservati agli atti della società. Per la spedizione a mezzo	
	posta elettronica in caso di mancato invio del messaggio di	
	conferma del ricevimento dell'avviso a mezzo posta elettroni-	
	ca, entro le successive ventiquattro ore, esso viene inviato	
	con altra modalità tra quelle indicate nel precedente comma	
	nel rispetto del termine ivi fissato per ciascuna di esse.	
	Qualora sia previsto l'intervento di intervenire in assemblea	
	con mezzi di comunicazione dislocati in luoghi diversi, l'av-	
	viso di convocazione dovrà indicare i luoghi collegati con	
	sistemi audiovisivi, a cura della società, nei quali i parte-	
	cipanti potranno recarsi.	
	In mancanza di regolare convocazione è regolarmente costitui-	

	ta quando vi partecipano tutti i soci e se tutti gli ammini-	
	stratori e tutti i sindaci, se nominati, sono presenti o in-	
	formati della riunione e se nessuno si oppone alla trattazio-	
	ne dell'argomento.	
	ART. 26 = RAPPRESENTANZA ED INTERVENTO IN ASSEMBLEA	
	Il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da un al-	
	tro socio. La delega non può essere conferita agli ammini-	
	stratori, né ai sindaci, se nominati, né ai dipendenti della	
	società cooperativa.	
	E' consentito l'intervento in assemblea con mezzi di comuni-	
	cazione dislocati in più luoghi, attraverso collegamenti in	
	audio o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il	
	metodo collegiale. In tal caso l'assemblea si reputa svolta	
	nel luogo ove sono presenti il presidente ed il verbalizzante	
	e devono essere adottate le misure necessarie affinché:	
	a) il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio	
	ufficio di presidenza, accerti l'identità e la legittimazione	
	di tutti gli intervenuti, ovunque essi si trovino, regoli lo	
	svolgimento dell'adunanza, possa constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	b) il verbalizzante percepisca adeguatamente i fatti da ver-	
	balizzare;	
	c) tutti gli intervenuti possano partecipare alla discussione	
	e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno.	

	ART. 27 = PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA - VERBALIZ-	
	ZZAZIONI	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, o dal-	
	l'amministratore delegato o dal presidente del consiglio di	
	amministrazione ovvero, in caso di assenza o di impedimento	
	di questi, dal vice presidente, se nominato, o, in mancanza,	
	dalla persona designata dall'assemblea.	
	Lo svolgimento dell'adunanze e le deliberazioni adottate de-	
	vonno risultare da verbale.	
	Il verbale è redatto da un notaio quando è richiesto dalla	
	legge o è ritenuto comunque opportuno; altrimenti è redatto	
	dal segretario nominato dall'assemblea.	
	Il presidente, quando questi lo ritiene opportuno, è assisti-	
	to da due scrutatori nominati dall'assemblea.	
	ART. 28 = QUORUM ASSEMBLEARI	
	L'assemblea dei soci si costituisce con la presenza di tanti	
	soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti e de-	
	libera con la maggioranza di tanti soci che rappresentino al-	
	meno la metà più uno dei soci presenti.	
	ART. 29 = MODALITA' DI VOTAZIONE	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni che non	
	siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	quota posseduta.	

	Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, anche	
	inoltrando per via telematica un documento digitale, ovvero	
	mediante fax , nei termini e con le modalità di cui all'art.	
	2538, sesto comma, c.c.	
	ART. 30 = COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DELLA L. 3 aprile	
	le 2001, n. 142.	
	L'assemblea salvo quanto previsto al precedente art. 21, ha	
	facoltà di deliberare ai sensi dell'art. 6, l. 3 aprile 2001,	
	n.142:	
	a) un piano in caso di crisi aziendale, nel quale siano sal-	
	vaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e	
	siano altresì previsti: la possibilità di riduzione tempora-	
	nea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2,	
	lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata	
	del piano, di distribuzione di eventuali utili;	
	b) nell'ambito del piano aziendale di cui sopra, forme di ap-	
	porto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla so-	
	luzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e ca-	
	pacità finanziarie;	
	c) un piano di avviamento alle condizioni e secondo le moda-	
	lità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni na-	
	zionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sinda-	
	cali comparativamente più rappresentative.	
	ART. 31 = ASSEMBLEE SPECIALI DEI POSSESSORI DI STRUMENTI FI-	
	NANZIARI	

	I possessori di strumenti finanziari di cui all'art. 2541	
	c.c., hanno diritto a partecipare all'assemblea speciale.	
	Le disposizioni della legge e del presente statuto in materia	
	di procedimento assembleare, forma delle verbalizzazioni e	
	maggioranze si applicano alle assemblee dei titolari di stru-	
	menti finanziari in quanto compatibili.	
	L'assemblea dei possessori di strumenti finanziari è convoca-	
	ta dal rappresentante comune ovvero dall'organo amministrati-	
	vo quando questi lo ritengono opportuno ovvero quando ne sia	
	fatta richiesta da un terzo dei possessori degli strumenti	
	finanziari.	
	L'assemblea speciale delibera:	
	1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della	
	società cooperativa che pregiudicano i diritti della catego-	
	ria;	
	2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribui-	
	ti ai sensi dell'art. 2526 c.c.,	
	3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di	
	ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario	
	per la tutela dei comuni interessi dei possessori degli stru-	
	menti finanziari e sul rendiconto relativo;	
	5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle re-	
	lative transazioni e rinunce;	

	6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.	
	TITOLO VI	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART. 32 = ORGANO AMMINISTRATIVO	
	La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, che durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina.	
	Detto tempo potrà anche essere indeterminato.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.	
	Agli amministratori spetta un compenso determinato con decisione dei soci.	
	ART. 33 = PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VERBALIZZAZIONE	
	Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed, eventualmente, il vice presidente, se non vi provvedono direttamente i soci.	
	Il consiglio nomina un segretario da scegliersi anche tra i consiglieri.	
	Lo svolgimento dell'adunanza e le deliberazioni adottate devono risultare da verbale.	
	Il verbale è redatto da un notaio quando è richiesto dalla legge o è ritenuto comunque opportuno; altrimenti è redatto	

	da un segretario.	
	Il presidente, quando lo ritiene opportuno, è assistito da	
	due scrutatori nominati dal consiglio anche tra i consiglieri.	
	ART. 34 = DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Salvo quanto disposto nell'articolo successivo, le decisioni	
	del consiglio di amministrazione vengono adottate a maggio-	
	ranza assoluta degli amministratori in carica mediante con-	
	sultazione scritta o sulla base del consenso espresso per i-	
	scritto, purchè dai documenti da essi sottoscritti risultino	
	con chiarezza il consenso alla decisione, l'oggetto e la mo-	
	tivazione e sia assicurato il diritto di partecipare alla	
	formazione della volontà sociale con un'adeguata informazione.	
	Il procedimento di consultazione scritta e la formazione del	
	consenso per iscritto sono regolati dalle disposizioni detta-	
	te dal presente atto per le decisioni dei soci, in quanto	
	compatibili.	
	ART. 35 = CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMI-	
	NISTRAZIONE	
	Qualora il presidente del consiglio di amministrazione lo ri-	
	tenga opportuno o uno dei suoi componenti ne faccia richiesta	
	ovvero nei casi di cui agli art. 2475, quinto comma, e 2482	
	bis, ultimo comma, c.c., le decisioni devono essere adottate	
	collegialmente.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato, sia nella sede	
	sociale che altrove, ma comunque, nel territorio dell'Unione	

	Europea, a cura del presidente mediante avviso di convocazio-	
	ne indicante gli argomenti da trattare, che potrà essere spe-	
	dito almeno otto giorni prima dell'adunanza a mezzo lettera	
	raccomandata, ovvero, purchè sia assicurata la tempestività	
	della convocazione, inviato con telegramma, fax o posta elet-	
	tronica almeno tre giorni prima.	
	Il presidente darà tempestivo avviso della convocazione al	
	collegio sindacale, se nominato.	
	In mancanza di regolare convocazione sono valide le riunioni	
	del consiglio se vi intervengono tutti i suoi membri, sempre	
	che siano stati tempestivamente avvisati i componenti del	
	collegio sindacale, se nominato.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno altresì	
	svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, attraverso	
	collegamenti in audio o videoconferenza, a condizione che sia	
	rispettato il metodo collegiale. In tal caso si applicano le	
	norme dettate dal presente statuto per la convocazione e lo	
	svolgimento delle assemblee in videoconferenza in quanto com-	
	patibili.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza degli amministratori in carica	
	e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	
	E voto non può essere dato per rappresentanza.	
	ART. 36 = POTERI	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	

	tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria	
	della società cooperativa.	
	L'organo amministrativo ha, pertanto, facoltà di:	
	- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed	
	azioni;	
	- stipulare locazioni anche ultranovennali o finanziarie di	
	qualsiasi bene mobile ed immobile;	
	- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;	
	- concludere appalti e contratti d'opera in genere;	
	- partecipare ad altre aziende, società, consorzi costituiti	
	o da costituire anche sotto forma di conferimenti;	
	- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, fi-	
	nanziamenti in genere;	
	- fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la	
	Cassa Depositi e Prestiti, l'Istituto di Emissione, le Ban-	
	che, ogni altro Ufficio pubblico e privato, emettere, accet-	
	tare, girare, scontare, esigere e negoziare cambiali, tratte,	
	assegni, ed altri titoli;	
	- prestare garanzie reali e personali;	
	- istituire filiali, stabilimenti ed uffici, ad eccezione	
	delle sedi secondarie la cui istituzione è riservata all'as-	
	semblea, come precisato al precedente art. 2;	
	- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni	
	di grado ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e	
	rinunzie ad ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni	

	specie, con esonero da ogni responsabilità per i competenti	
	Conservatori;	
	- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministra-	
	tive in qualunque stato e grado, compromettere in arbitri,	
	anche quali amichevoli compositori, fare transazioni;	
	- nominare direttori amministrativi e tecnici;	
	- fare quant'altro da esso ritenuto utile per il raggiungi-	
	mento dell'oggetto sociale.	
	La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa.	
	ART. 37 = RAPPRESENTANZA	
	La rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in	
	giudizio senza alcuna limitazione spettano all'amministratore	
	unico o al presidente del consiglio di amministrazione, salvo	
	che non sia diversamente disposto nell'atto di nomina.	
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi e la firma	
	sociale spettano, inoltre, ai dipendenti della società, sia	
	dirigenti, che quadri ovvero impiegati, designati, con conte-	
	stuale specifica determinazione dell'ambito e dei limiti dei	
	loro poteri.	
	ART. 38 = DELEGA DEI POTERI	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti di cui all'art.	
	2544, primo comma, c.c., può delegare le sue funzioni, con la	
	rappresentanza e la firma sociale, ad uno o più dei suoi mem-	
	bri, determinandone i poteri, sentito il parere del collegio	
	sindacale, se nominato.	

	In tal caso si rinvia all'art. 2381, quinto e sesto comma,	
	c.c., per la determinazione dei compiti e delle prerogative	
	del consiglio di amministrazione, di ciascun amministratore e	
	degli amministratori delegati.	
	Il compenso degli amministratori delegati è determinato con	
	decisione dei soci.	
	In caso di nomina dell'amministratore delegato il C.d.A. può	
	decidere che i poteri esecutivi del Presidente sono esercita-	
	ti dall'amministratore delegato.	
	TITOLO VII	
	ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE	
	ART. 39 = ORGANO DI CONTROLLO	
	Il controllo della società è esercitato da un sindaco unico o	
	da un collegio sindacale, secondo quanto deciso dai soci.	
	Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, tra	
	i quali il Presidente.	
	In caso di scelta del collegio sindacale devono essere nomi-	
	nati anche due membri supplenti.	
	Le persone che ricoprono la carica di sindaco unico e che so-	
	no membri del collegio sindacale devono possedere i requisiti	
	di legge.	
	Il sindaco unico o il collegio, quando non sono nominati il	
	revisore o la società' di revisione, esercitano anche la re-	
	visione legale dei conti. Il compenso del sindaco unico o del	
	collegio sindacale è determinato dai soci all'atto della no-	

	mina. In mancanza, si applicano le tabelle approvate dal Mi-	
	nistero della Giustizia.	
	ART. 40 = REVISORE	
	La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore o	
	da una società di revisione aventi i requisiti di legge.	
	ART. 41 = NOMINA DELL' ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE -	
	NORME APPLICABILI	
	L'organo di controllo o il revisore o la società di revisione	
	sono nominati dai soci quando lo ritengono opportuno ovvero,	
	comunque, quando è obbligatorio per legge.	
	Essi durano in carica per tre esercizi o fino	
	alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.	
	Ad essi si applicano le norme dettate in materia per le so-	
	cietà' per azioni in quanto compatibili.	
	TITOLO VIII	
	REGOLAMENTI INTERNI	
	ART. 42= REGOLAMENTI INTERNI	
	Lo svolgimento dell'attività mutualistica e la gestione tec-	
	nica ed amministrativa della società cooperativa sono disci-	
	plinati da un regolamento interno.	
	Sono, altresì, disciplinati da un regolamento interno l'orga-	
	nizzazione del lavoro in cooperativa, le prestazioni lavora-	
	tive dei soci, le tipologie dei rapporti di lavoro da instau-	
	rare con gli stessi, il loro trattamento economico e normati-	

	vo e ogni altra materia di cui all'art.6 1.13 aprile	
	2001,n.142 e successive disposizioni in materia	
	Tale regolamento disciplina in particolare :	
	a) Trattamento economico e normativo dei soci:	
	- trattamento proporzionato alla quantità e qualità del lavoro	
	prestato nei limiti della contrattazione - collettiva nazionale	
	fatti salvi i trattamenti inderogabili del CCNL;	
	applicazione di eventuali accordi integrativi aziendali;	
	possibilità di attribuzione di particolari elementi retributivi	
	ad personam (criterio dell'anzianità sociale) o per specifici	
	incarichi ricoperti;	
	b) Ulteriori trattamenti economici:	
	- facoltà dell'assemblea di deliberare ulteriori trattamenti	
	economici quali:	
	- una maggiorazione retributiva in base alle modalità definite	
	dal futuro Accordo Interconfederale di cui all'ad 2 della	
	L.3 aprile 2001,n.142;	
	- la ripartizione dei ristorni secondo quanto" previsto al	
	precedente art .21.	
	Inoltre tale regolamento può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire	
	le misure da per farvi fronte.	
	Infine esso specifica le conoscenze tecniche o professionali	
	di cui al precedente art 9.	

	Altro regolamento specifica i criteri per la ripartizione dei	
	ristorni in conformità al precedente art.21.	
	I regolamenti interni sono redatti dall'organo amministrativo	
	ed approvati dall'assemblea.	
	I regolamenti sono depositati per l'iscrizione nel registro	
	delle imprese di competenza.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 43 = SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.	
	In caso di scioglimento, l'assemblea delibera con la maggio-	
	ranza di cui al precedente art. 22 la nomina di uno o più li-	
	quidatori, determinandone i poteri ed il compenso.	
	ART. 44 DEVOLUZIONE DEL	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	In caso di scioglimento della società cooperativa l'intero	
	patrimonio sociale - dedotto solo il capitale sociale effet-	
	tivamente versato ed eventualmente rivalutato , ivi comprese	
	le quote assegnate gratuitamente ai sensi del precedente art	
	14 e, nei limiti di ripartizione fissati dal presente statu-	
	to, i dividendi eventualmente maturati - deve essere devoluto	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	TITOLO X	
	CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE -	

	CLAUSOLA ARBITRALE	
	ART. 45 = CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE - CLAUSOLA ARBITRALE	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci coopera-	
	tori, i soci cooperatori e la società cooperativa, uno o più	
	amministratori o i sindaci o i liquidatori e la società coo-	
	perativa, che avesse ad oggetto diritti disponibili relativi	
	al rapporto sociale ivi comprese quelle inerenti la validità	
	delle deliberazioni assembleari, escluse le controversie per	
	le quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero,	
	sarà devoluta ad un collegio composto di tre arbitri nominati	
	dal Presidente del Tribunale del luogo dove la società ha la	
	sede legale.	
	Il collegio arbitrale decide ritualmente e secondo diritto.	
	Le controversie tra socio e cooperativa relative ai rapporti	
	di lavoro in qualsiasi forma sono di competenza del Tribunale	
	Ordinario ai sensi dell'art.5 secondo comma 1.3 aprile	
	2001,n.142, e sono regolati dalle disposizioni di cui al ci-	
	tato articolo.	
	TITOLO XI	
	DOMICILIAZIONE - RINVIO	
	ART. 46= DOMICILIAZIONE	
	Il domicilio dei soci cooperatori, degli amministratori, dei	
	sindaci e del soggetto incaricato della revisione, per i loro	
	rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.	
	Il socio cooperatore ha facoltà di comunicare il numero tele-	

42 di 42